

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Benevento – **Decreto dirigenziale n. 26 del 31 marzo 2010 – L.R. n. 13/83 - L.R. n. 54/1985 e s.m. ed i. - PRAE. Contestazione e sospensione lavori per attività estrattiva abusiva. Comune di Montesarchio - Località Tora - Foglio n. 23 porzione della particella 62 (ex 1/A). Società Moccia Industria S.p.A. . Part. I.V.A.: 07652750634.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE

la Società Moccia Industria S.p.A., con istanza del 2.02.2010 acquisita al prot. reg. n. 92957, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 comma 15 delle N.A. del PRAE, l'ampliamento della cava attualmente in esercizio, già autorizzata con i DD.DD. n. 15277 del 6.06.1997, n. 166 del 4.12.2007, n. 8 del 29.01.2009 e n. 103 del 2.12.2009;

nella fase istruttoria della procedura VIA, il Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli, attraverso l'utilizzo del sistema S.I.A.N., ha rilevato *“delle incoerenze tra lo stato dei luoghi come rappresentato dagli elaborati progettuali (vedasi tavole C2, D2 e D3) e lo stato dei luoghi che si evince dalla foto aerea utilizzata dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) relativa all'anno 2008, che si riporta in allegato insieme alle foto aeree relative agli anni 1997 e 2006. Infatti, la porzione nord dall'area interessata dall'ampliamento risulterebbe già oggetto di attività non ben identificabili”*;

a seguito della citata comunicazione è stato effettuato un sopralluogo in data 19.03.2010, i cui esiti sono riportati nel verbale, reg. di vig. n. 870 - prot. reg. n. 255852 del 22.03.2010 da cui si rileva che il limite di cava Est non corrisponde a quello rappresentato sulla planimetria “C14” di progetto - Planimetria con individuazione dei capisaldi (allegata all'istanza del 2.02.2010) con tratto di colore viola (in legenda definito come cava Moccia in esercizio), ma si trova significativamente ad est dello stesso e, verosimilmente, l'attuale vertice nord-est di cava si identifica con il caposaldo 4¹ e non con il caposaldo 9;

tale situazione è emersa, in sede di sopralluogo, da due misurazioni effettuate avendo a riferimento la predetta Tavola C14: una prima misurazione che parte dal frangizolle, in prossimità del nastro trasportatore, e va verso l'attuale limite di cava EST, seguendo l'allineamento del nastro trasportatore, ha fornito un valore pari a m. 150; l'altra misurazione, che parte dal punto quotato posto sul limite nord-est di cava ed arriva fino al casotto dell'ex tiro a piattello individuato sulla planimetria come punto quotato Nord 0,00 - Est 0,00 - Quota 313,50 m. slm., ha fornito un valore pari a m. 520;

sulla scorta di tali accertamenti, l'area chiesta in ampliamento risulterebbe per la maggior parte già intaccata da attività estrattiva;

a maggior conferma di quanto accertato con le misurazioni eseguite con rollina metrica, con nota n. 263856 del 24.03.2010, è stata chiesta, alla società Moccia Industria S.p.A., una perizia tecnica giurata da cui emergesse: - il rilievo topografico della cava; - la delimitazione con capisaldi di riferimento sia dell'area attualmente autorizzata che di quella esterna al confine est su cui è stata svolta attività di coltivazione non oggetto di autorizzazione; - l'estensione di entrambe le predette superfici; - i volumi sino ad oggi estratti;

in riscontro alla predetta nota, la Società ha presentato in data 30.03.2010 - prot. reg. 280089 del 30.03.2010 la perizia tecnica giurata; l'esame della stessa consolida quanto già accertato da questo Settore in sede di sopralluogo del 19.03.2010, ovvero, che l'area chiesta in ampliamento e più precisamente quella individuata sull'elaborato “Allegato 2 bis” della perizia tecnica giurata come “Perimetro area coltivata oltre il confine est (mq. 40.000) con capisaldi” risulta già interessata da attività di coltivazione;

con nota n. 281714 del 30.03.2010 è stato comunicato alla Società in oggetto l'avvio di un procedimento amministrativo d'Ufficio ai sensi dell'art. 8, commi 1° e 2° della L. 241/90 e smi.

CONSIDERATO CHE

sulla base di quanto accertato in sede di sopralluogo del 19.03.2010 e delle verifiche tecniche eseguite sulla perizia tecnica presentata dalla Società in data 30.03.2010 può asserirsi che sono stati effettuati scavi di sbancamento e movimentazione terre in area non autorizzata per una superficie di mq. 40.000;

in particolare, l'area corrisponde a porzione della particella 62 (ex 1/A), esterna al limite est della cava autorizzata e più precisamente alla superficie individuata sull'elaborato "Allegato 2 bis" della perizia tecnica giurata, presentata dalla Società in data 30.03.2010, come "Perimetro area coltivata oltre il confine est (mq. 40.000) con capisaldi";

il materiale scavato è costituito da argilla e, pertanto, rientra tra quelli di 2° categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; lo stesso è stato utilizzato per i cicli produttivi degli stabilimenti connessi all'attività di cava autorizzata;

le autorizzazioni rilasciate da questo Settore non comprendono l'area oggetto delle su descritte attività di scavo.

RITENUTO CHE

i lavori di estrazione di argilla, eseguiti su porzione della particella 62 (ex 1/A) del foglio 23 del Comune di Montesarchio, così come innanzi individuata, sono abusivi a tutti gli effetti e, pertanto, assoggettabili all'art. 28 della L.R. 54/85 e s.m. ed i.;

i lavori abusivi, secondo l'art. 4 della L.R. 13/83 e l'art. 28 – comma 1 della succitata L.R. 54/85 e s.m. ed i., comportano l'emissione di formale provvedimento di contestazione con la successiva comminazione della sanzione amministrativa, nonché, ai sensi dell'art. 26 della succitata L.R. 54/85 e s.m. ed i., la formale sospensione con l'obbligo per il trasgressore, ai sensi dell'art. 28 – comma 1 della stessa legge, della ricomposizione ambientale;

trattandosi di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione è applicabile la norma di cui all'art. 671 del D.P.R. n. 128/59 che prevede la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

PRESO ATTO

dell'istruttoria espletata da questo Settore prot. reg. n. 283139 del 30.03.2010;

della nota prot. n. 285265 del 31.03.2010 con la quale il Responsabile del procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

VISTO

1. - il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
2. - la L. n. 689/1981;
3. - la L.R. 10.01.1983 n. 13
4. - la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s. m. e i.;
5. - la L. n. 241/90 e s. m. e i.;
6. - il D. L.vo n.624/96;
7. - l'art. 4 del D.L.vo n.165/2001;
- il PRAE approvato con Ordinanza n. 11 del 07.06.06 del Commissario ad Acta.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelly e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in premessa che si intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n° 3153 del 12.5.95 e successivo D.P.G.R.C. n° 7018 del 21.7.95, alla Società Moccia Industria S.p.A., nella persona del suo Presidente ing. Moccia Gennaro:

- a) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/83 e dell'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e s.m.e i., la contestazione di attività abusiva di cava relativa ai lavori estrattivi eseguiti alla località Tora del Comune di Montesarchio, interessanti una porzione della particella 62 (ex 1/A) del Fg. 23, esterna al limite est della cava autorizzata, corrispondente alla superficie individuata sull'elaborato "Allegato 2 bis" della perizia tecnica giurata, presentata dalla Società in data 30.03.2010, come "Perimetro area coltivata oltre il confine est (mq. 40.000) con capisaldi";
- b) ai sensi dell'art. 26 della L.R. 54/85 e s.m.e i., la sospensione dei lavori estrattivi alla località Tora del Comune di Montesarchio, interessanti l'area di cava così come individuata al precedente punto 1);
- c) ai sensi dell'art. 28 – c. 1 della L.R. 54/85 e s. m. ed i., la presentazione di un progetto di ricomposizione ambientale, elaborato nel rispetto delle norme vigenti in materia, entro il termine di 30 (trenta) gg. decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
- d) di provvedere, entro il termine di 5 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutte le necessarie misure di salvaguardia finalizzate alla sicurezza dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al TAR, entro 60gg. dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- in via telematica , a norma di procedura:
 - Alla Segreteria di Giunta;
 - Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - Al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;
- per competenza, conoscenza e norma:
 - alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
 - alla Regione Campania - Settore Cave e Torbiere - Napoli;
 - alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - Al Comune di Montesarchio, al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento, alla Comunità Montana del Taburno, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comando Carabinieri Stazione di Montesarchio;
 - Al Comune di Napoli per la notifica all'ing. Moccia Gennaro Presidente della Moccia Industria S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via G. Ferraris n. 101.
 - alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento.

Dott. Vincenzo Sibilio